



# *Il Prefetto della Provincia di Treviso*

Fasc. n. 518/2024 w.a. Area III

Treviso, data del protocollo

**VISTO** il decreto prefettizio prot. n. 0044133 del 10/06/2022 con il quale è stata effettuata la ricognizione dei soggetti per l'affidamento in custodia di veicoli ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 22/07/1982, n. 571 e con il quale è stato approvato il prospetto delle tariffe di liquidazione delle spese di recupero e trasporto nonché custodia per il periodo dal 10/06/2022 al 31/12/2023;

**RITENUTO** di dover procedere alla ricognizione per l'anno 2024 dei soggetti ai quali può essere affidata la custodia di veicoli sequestrati o oggetto di fermo amministrativo in relazione ad illeciti amministrativi del C.d.S., nonché di dover aggiornare la misura degli importi da liquidarsi ai soggetti medesimi ai sensi del D.P.R. 30/05/2002, n. 115 e al D.L. 02/09/2006, n. 265;

**VISTO** il permanere in capo alle Ditte già iscritte dei requisiti richiesti come accertato sulla base delle autocertificazioni acquisite agli atti d'ufficio;

**RILEVATO** che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatosi nel periodo dal giorno 1 luglio 2022 al giorno 31 dicembre 2023, comunicato dall'ISTAT, è del 5,9%;

**RITENUTO** di poter applicare tale aumento del 5,9% per l'adeguamento delle tariffe di recupero e trasporto nonché di custodia e conservazione per il periodo dall'adozione del presente decreto al 31 dicembre 2024;

**VISTA** la circolare del Ministero dell'Interno- Dip. per gli Affari Interni e Territoriali n. 50/6 del 13.12.2006 dalla quale risulta che, a prescindere dall'applicazione dell'art. 214/bis del C.d.S., l'art. 8 del D.P.R. 22/07/1982, n. 571, norma che prevede la ricognizione annuale dei soggetti cui affidare la custodia dei veicoli sequestrati, resta in vigore "in quanto le disposizioni operano su piani diversi";

**VISTA** la legge 24/11/1981, n. 689, in particolare, gli artt. 13 e 21, il D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i., il D.P.R. 30/05/2002, n. 115 e il D.L. 02/09/2006, n. 265;

**VISTO** l'elenco dei soggetti autorizzati alla custodia dei veicoli per il periodo dal 10/06/2022 al 31/12/2023 e ritenuto, in assenza di contrarie motivazioni, di confermare tale elenco fino al 31 dicembre 2024;

## **DECRETA**

E'approvato l'elenco dei soggetti autorizzati alla custodia dei veicoli di cui all'allegato nr.1.

E'approvato il prospetto delle tariffe di liquidazione delle spese di recupero e trasporto nonché custodia qui unito, in allegato nr. 2, con le prescrizioni di cui all'allegato nr. 3.

Gli agenti che espletano servizi di polizia stradale, all'atto della rimozione dei veicoli a motore, provvederanno a depositare il mezzo presso la ditta territorialmente più vicina al luogo ove si trova il veicolo medesimo; nel caso di più centri autorizzati per l'intervento che si trovino in analoghe condizioni e in mancanza di preferenze espresse dall'interessato, le chiamate dovranno essere alternate fra di loro in modo perequativo.

**IL DIRIGENTE**  
**Il Viceprefetto Aggiunto**  
**(Toma)**



## *Il Prefetto della Provincia di Treviso*

Allegato n. 1

### **ELENCO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA CUSTODIA DEI VEICOLI**

1. Ditta Carrozzeria Ballan s.r.l. – Via Giorgione n. 47  
**ASOLO (TV)**
2. Ditta Soccorso Stradale Pol Maurizio s.r.l.– Via IV Novembre n. 24  
**BREDA DI PIAVE (TV)**
3. Ditta Carrozzeria Bordignon Marino s.n.c. Via P.Viganò n.25  
**CAERANO DI S.MARCO**
4. Ditta Carrozzeria Zorzi – Via Tommaso Salsa n. 3  
**CARBONERA (TV)**
5. Ditta Zeta Autofficina & C. – Via dell’Artigianato n. 8  
**CASALE SUL SILE (TV)**
6. Ditta Car Service Bolzon – Via Circonvallazione Est n. 8  
**CASTELFRANCO VENETO (TV)**
7. Ditta RADO sas di Zoccolan Alessandro & C. – Via Dante n. 2  
**CESSALTO (TV)**
8. Ditta Pase Group s.r.l. – Via dei Zoppas n. 24  
**CONEGLIANO (TV)**
9. Ditta Moretto e Piva – Via Feltrina n. 6  
**CROCETTA DEL MONTELLO (TV)**
10. Ditta Casa dell’Auto – Via Casale sul Sile n. 11/B-C  
**MOGLIANO VENETO (TV)**
11. Ditta Carrozzeria Moretto e Piva snc –Via Val Longa n. 2  
**MORIAGO DELLA BATTAGLIA (TV)**
12. Ditta Soccorso Stradale Florian Veronica - Via Toscana n. 12  
**MOTTA DI LIVENZA (TV)**
13. Ditta Carrozzeria Caonada srl – Via Bacchieghe n. 67  
**MONTEBELLUNA (TV)**
14. Ditta Carrozzeria G.D.G. – Via Montello n. 44  
**NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)**
15. Ditta Serafin Luigi e C. snc – Via Postumia di Fratta n. 21/A  
**ODERZO (TV)**
16. Ditta De Bianchi Sergio – Via Postumia n. 105  
**PONTE DI PIAVE (TV)**



*Il Prefetto della Provincia di Treviso*

17. Ditta De Bianchi – Via Heminway 1/B  
**RONCADE (TV)**
18. Ditta Guadagnin sas – Via Noalese n. 45  
**QUINTO DI TREVISO (TV)**
19. Ditta Carrozzeria Baldo – Via Noalese n. 40  
**QUINTO DI TREVISO (TV)**
20. Ditta Cenedese Lucio - Via S. Luca n. 4  
**SUSEGANA (TV)**
21. Ditta Carrozzeria Zara snc – Via B. Croce, n. 2  
**SUSEGANA (TV)**
22. Ditta Autosoccorso Veneto – Via Felissent n. 120/A  
**TREVISO (TV)**
23. Ditta Autoservice di Geronazzo Gian Paolo – Via Carso n. 127  
**VITTORIO VENETO (TV)**



## *Il Prefetto della Provincia di Treviso*

Allegato n. 2

La liquidazione delle spese (al netto dell'I.V.A.) di recupero di trasporto nonché di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo per servizio espletato in locali chiusi, coperti e vigilati nonché idonei e regolarmente autorizzati ed assicurati contro l'incendio ed il furto, deve essere effettuata in conformità al prospetto sotto riportato:

### **TABELLA DELLE TARIFFE PER LA RIMOZIONE Valide per il periodo dal 7 marzo 2024 al 31 dicembre 2024**

Veicolo	Diritto di chiamata	Operazioni carico e allo scarico del veicolo	Indennità chilometrica
Ciclomotore (fino a 50 cc.)	€ 11,76	€ 17,64	€ 1,41
Motociclo (oltre i 50 cc.)	€ 11,76	€ 17,64	€ 1,41
Autovettura m.c.p.c. fino a 2,5 t	€ 14,72	€ 22,08	€ 2,14
Autoveicolo m.c.p.c. fino a 3,5 t	€ 18,41	€ 36,81	€ 2,84
Autoveicolo m.c.p.c. fino a 7,5 t	€ 22,08	€ 44,17	€ 3,68
Autoveicolo m.c.p.c. oltre 7,5 t	€ 22,87	€ 51,55	€ 4,27

### **TABELLA DELLE TARIFFE GIORNALIERE LIQUIDABILI A SECONDA DEL PERIODO DI CUSTODIA DEL MEZZO IN LOCALI CHIUSI, COPERTI Valide per il periodo dal 7 marzo 2024 al 31 dicembre 2024**

**Importi giornalieri espressi in euro**

Veicolo	dal 1° al 29° giorno	dal 30° al 179° giorno	dal 180° al 364° giorno	oltre i 365 giorni
Ciclomotore (fino a 50 cc.)	€ 0,56	€ 0,43	€ 0,39	€ 0,29
Motociclo (oltre i 50 cc.)	€ 0,89	€ 0,66	€ 0,58	€ 0,46
Autovettura m.c.p.c. fino a 2,5 t	€ 2,34	€ 1,81	€ 1,50	€ 1,17
Autoveicolo m.c.p.c. fino a 3,5 t	€ 3,67	€ 2,69	€ 2,32	€ 1,83
Autoveicolo m.c.p.c. fino a 7,5 t	€ 5,07	€ 4,14	€ 3,42	€ 2,46
Autoveicolo m.c.p.c. oltre 7,5 t	€ 7,65	€ 6,38	€ 4,93	€ 4,00



# *Il Prefetto della Provincia di Treviso*

Allegato n. 3

## **PRESCRIZIONI**

1. La tariffa applicabile è determinata in base allo scaglione di appartenenza ed è conteggiata sull'intero periodo di custodia.
2. Una volta individuata la tariffa giornaliera applicabile, questa dovrà essere moltiplicata per il numero dei giorni di effettiva custodia ricadenti nel periodo corrispondente.
3. Nel caso il periodo di custodia sia a cavallo di uno o più anni solari, l'importo totale dovrà essere calcolato sommando i singoli importi parziali.
4. La custodia dei ciclomotori e moto sarà obbligatoriamente effettuata in locali chiusi, ad esclusione dei mezzi gravemente incidentati e in cattivo stato di manutenzione.
5. Per il ricovero e la custodia all'aperto in area recintata, ad esclusione dei ciclomotori e motocicli, gli importi di cui all'allegato nr. 2 si intendono diminuiti del 60%.
6. Per periodi di custodia in aree recintate coperte (tettoia), ad esclusione dei ciclomotori e motocicli i rispettivi importi si intendono diminuiti del 30%.
7. Per gli automezzi che dal verbale di stato d'uso redatto dall'Organo accertatore risultano in fatiscente stato di conservazione, la custodia dovrà avvenire in area recintata scoperta.
8. **Le tariffe anzidette si applicano anche nel caso in cui al pagamento provveda direttamente il privato.**
9. Non è dovuto alcun rimborso per le spese di custodia quando i veicoli sono custoditi presso l'Ufficio o il Comando cui appartiene l'Organo accertatore della violazione.
10. Le ditte predette sono altresì obbligate, qualora fosse necessario trasferire la custodia dei mezzi da locale chiuso a luogo aperto, di darne comunicazione all'Organo accertatore.
11. Si fa presente che nel caso di mancata redazione o presentazione presso gli uffici che provvedono alla liquidazione delle fatture del verbale di stato d'uso si provvederà alla liquidazione stessa applicando le tariffe previste all'aperto, e in caso di discordanza tra il verbale di stato d'uso prodotto dall'organo accertatore e quello prodotto dalla ditta custode si prenderanno in considerazione, ai fini del calcolo delle tariffe, i dati forniti dagli organi accertatori.
12. L'inosservanza di uno degli obblighi previsti dalla legge e dal presente decreto comporterà l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di custodia.